

R. CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Prima

SENTENZA

del 3 maggio — 1° luglio 1915

NELLA CAUSA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

CONTRO

il Sig rag. Arturo Casalbore

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

La R. Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta degli Ill.mi signori Magistrati :

Andreucci comm. Giovanni, *Primo Presidente*;

Verdi cav. Clodomiro, *Consigliere* ;

Fazioli cav. Filippo, *id.* ;

Petrone cav. Silvio *est., id.* ;

Giordano cav. Gio : Battista, *id.* ;

ha emanato la seguente

SENTENZA

nella causa civile a procedimento sommario iscritta
al n. 1739 del ruolo generale di spedizione del de-
corso anno 1914 e promossa in secondo grado

DALLO

Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in per-
sona del suo Direttore generale *pro tempore*, do-



miciliato elettivamente a Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'ufficio della R. Avvocatura generale erariale, dal quale è rappresentato e difeso in giudizio per mandato *ex lege*,

Appellante ;

CONTRO

Casalbore rag. **Arturo** fu Lorenzo, domiciliato a Roma, ed elettivamente a via Cavour 285, presso lo studio dell'avv. comm. Giuseppe Marino, procuratore che lo rappresenta per mandato 24 gennaio 1914, atti notaio Simoncelli di Roma,

Appellato.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 1915, messa la causa a relazione di parte pel 9 febbraio, quindi rinviata al 25 stesso mese, 18 e 27 marzo, ed in quest'ultimo giorno posta in decisione, i procuratori come sopra costituiti, spiegarono le seguenti :



Conclusioni

Il Procuratore avvocato erariale conclude:

« Piaccia alla Corte Ecc.ma, accogliendo l'appello proposto con atto 22 agosto 1914 contro la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 16 giugno e depositata in Cancelleria il 6 luglio 1914, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare le domande tutte del sig. rag. Arturo Casalbore, perchè improponibili od infondate.

Con la condanna nelle spese tutte così di primo grado che di appello ».

Il Procuratore avvocato Marino nell'interesse dell'appellato sig. Casalbore conclude:

« Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Roma respingere l'appello dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro la sentenza del Tribunale civile di Roma, 6 luglio 1914, con la condanna di esso appellante alle maggiori spese ed onorari del giudizio ».

Con comparsa conclusionale aggiunta conclude:

« Ferme restando le conclusioni già spiegate nella precedente comparsa.

Chiediamo in via subordinata, piaccia all' Eccellentissima Corte, sospeso di giudicare in merito e sulle spese ammettere il Casalbore a provare con testimoni i seguenti fatti:

1°) Che l' Istituto Nazionale ha assunto, oltre ad estranei, anche taluni provenienti da Compagnie di Assicurazioni, dove non avevano prestato ancora tre anni di servizio, fra cui Tiraboschi Luigi, Berton Tiberio, Fiocchi Carlo, Gino Eliberto, assegnando loro funzioni di ragioneria.

2°) Che al sig. Bareggi Angelo proveniente dalla « Reale », dov'era Capo ragioniere, fu mantenuto dall'Istituto che lo assunse, lo stipendio di L. 500 mensili.

3°) Che il sig. Carlo Cresci, straordinario nella « Reale » da pochi mesi, venne assunto dall'Istituto in qualità di Capo reparto dell'ufficio VII con lire 4000 all'anno ».

LA CORTE :

Udita la lettura delle suesposte conclusioni, e la discussione della causa fatta dai signori avvocati Carretto e Marino.

✧

Osserva in fatto

Che Arturo Casalbore, con citazione del 16 gennaio 1914, conveniva davanti al Tribunale di Roma, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Premetteva che egli, nella qualità di ragioniere faceva parte del personale della « Mutua Italiana » al momento in cui per effetto della legge 4 aprile 1912, n. 305 sul Monopolio delle Assicurazioni, la « Mutua Italiana » aveva domandato di cedere e aveva ceduto il suo portafoglio all'Istituto Nazionale; e che, a norma dell'art. 10 della cennata legge e dell'art. 7 del relativo regolamento, il nuovo Istituto aveva assunto in servizio tutti coloro, i quali si trovavano impiegati verso la « Mutua », ad ecce-

zione di esso Casalbore, nonostante che costui avesse fatta regolare domanda per far parte della nuova Amministrazione. Soggiungeva che l'Istituto Nazionale aveva assunto persone estranee alle Agenzie di assicurazioni già esercenti, le quali avevano già ceduto il portafoglio, e che alle proteste di lui, il quale in tal modo aveva visto distrutto il diritto di preferenza, che gli davano i succitati articoli 10 della legge, e 7 del regolamento, si era risposto che egli era stato tralasciato perchè non eravi posto adatto a corrispondere per lui negli uffici dell'Istituto Nazionale.

Rilevando quindi che l'Istituto Nazionale, senza violare la legge, non poteva rifiutargli l'ammissione in servizio, con una qualifica e grado corrispondenti a quelli da lui goduti presso la Mutua, domandava che fosse il convenuto condannato al risarcimento dei danni morali e materiali, derivati all'istante da tale illegittima esclusione dal personale, assunto in servizio dal nuovo Istituto di Stato.

Che il giudice unico del Tribunale con sentenza del 16 giugno-6 luglio 1914, accoglieva la domanda, dichiarava tenuto l'Istituto Nazionale al risarcimento dei danni morali e materiali derivati

al Casalbore dalla non ammissione di lui in servizio, e condannava l'Istituto medesimo alle spese del giudizio.

Che avverso tale sentenza, notificata il 23 luglio 1914, l'Istituto Nazionale ha prodotto appello con atto del 22 agosto dello stesso anno, perchè il primo giudice aveva ravvisato nel Casalbore un diritto perfetto e civilmente azionabile al conseguimento del posto, mentre tale pretesa, senza il riconoscimento dell'idoneità da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, non è giudiziariamente proponibile, e perchè, anche quando in ipotesi la preferenza sancita dei suindicati articoli 10 e 7, costituisse un diritto perfetto del Casalbore, non potrebbe ritenersi violato un tale diritto con la non assunzione in servizio di lui, dal momento che era provato non esservi posto adatto pel Casalbore negli uffici dell'Istituto Nazionale.

All'udienza di spedizione i procuratori delle parti hanno conchiuso nel modo di sopra trascritto.

IN DIRITTO.

Osserva che l'art. 10 della legge 4 aprile 1912 n. 305 dispone: « Nell'assunzione del personale del-

L'Istituto Nazionale di Assicurazione saranno *assunti di preferenza* in servizio dell'Istituto istesso coloro, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno tre anni servizio presso le Imprese di assicurazioni sulla durata della vita umana e che *siano riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione* ». E l'articolo 7 del relativo regolamento statuisce: « Nell'assunzione del personale dell'Istituto sarà data *di regola la preferenza* al personale addetto alle Imprese di assicurazioni, che abbiano avanzata istanza di cessione del portafoglio all'Istituto, a norma dell'art. 28 della legge e dell'articolo 43 del presente regolamento *salvo il giudizio del Consiglio d'Amministrazione sulla idoneità degli aspiranti* e purchè sussistano le altre condizioni prescritte dal quarto capoverso dell'art. 10 della legge ».

Dalla chiara dizione dei cennati articoli emerge come la preferenza in essa concessa, è subordinata, oltre che alla prestazione di servizio effettivo presso le Imprese di Assicurazioni sulla durata della vita umana, anche al riconoscimento della idoneità da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Assicurazione. E se il riconoscimento dell'idoneità, che costituisce

condizione indispensabile per l'assunzione in servizio, è rimesso al potere discrezionale, assolutamente insindacabile, del Consiglio di Amministrazione, è manifesto che, fino a quando l'idoneità non sia stata riconosciuta, non può parlarsi di diritto perfetto, garantito da un'azione giudiziaria.

La stessa difesa del Casalbore non disconosce ciò, ma soggiunge che, avendo questi fatta domanda a tempo opportuno per essere assunto in servizio presso l'Istituto, il Consiglio di amministrazione pur essendo libero di accettarla o di respingerla, perchè la legge gli aveva commessa la facoltà, senza controllo, di ritenere l'aspirante idoneo o no, aveva l'obbligo di prendere in esame quella domanda e di emettere la sua pronunzia sulla medesima prima di rivolgersi ad elementi estranei nella formazione del proprio personale.

Se non che, innanzi tutto l'omessa pronunzia non farebbe divenire perfetto ciò, che era semplice aspettativa, una volta che dalla chiara parola della legge si evince che per acquistare un vero e proprio diritto alla preferenza nell'assunzione in servizio, era necessario che si fosse ottenuta la dichiarazione positiva d'idoneità e alla mancanza di tale elemento indispensabile non può supplire l'au-

torità giudiziaria. Ma poi, anche quando in ipotesi antiggiuridica ed assurda si volesse ammettere che la omessa pronuncia sulla domanda del Casalbore avesse fatto acquistare a costui un vero e proprio diritto alla preferenza, il Casalbore non potrebbe nella specie dolersi di alcuna lesione al suo diritto, perchè nessuno estraneo alle aziende di assicurazioni, già esistenti, fu assunto al posto, cui egli aspirava. Il Casalbore, sebbene non lo avesse detto espressamente, pure nella domanda, col mettere in rilievo la sua qualità di ragioniere capo presso la « Mutua Italiana », aveva fatto chiaramente intendere, come del resto poi spiegò nell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio, che chiedeva di essere ammesso in servizio con una qualifica e un grado corrispondenti a quelli da lui goduti presso la Mutua.

E dai documenti esibiti dallo Istituto risulta che al solo Ufficio IV, il quale soltanto si occupa di contabilità, sono assegnate mansioni che il Casalbore nella suddetta qualità di ragioniere avrebbe potuto disimpegnare.

Si rileva ancora da quei documenti che a capo del detto Ufficio, che sarebbe stato il solo posto, corrispondente al grado e alla qualifica dal Casal-

bore goduti presso la Mutua, era stato preposto, fin dalla costituzione di quell'Ufficio, il ragioniere Armando Roncaglia, il quale era nel novero delle persone che potevano essere preferite nell'assunzione del personale, a' termini dei suindicati articoli 10 e 7, perchè proveniva dall'Associazione di Mutua Assicurazione sulla vita umana « La Popolare » di Milano, che aveva ceduto il suo portafoglio all'Istituto Nazionale fin dal 10 novembre 1912 parecchio tempo prima quindi del 2 luglio 1913, in cui ebbe luogo la cessione del portafoglio della « Mutua Italiana ».

Che per le suesposte considerazioni va accolto l'appello dell'Istituto e dichiarata l'improponibilità della domanda del Casalbore.

Che il Casalbore, essendo soccombente va condannato alle spese del'intero giudizio.

Per tali motivi

LA CORTE :

Uditi i procuratori delle parti, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'appello prodotto dall'Istituto Nazionale di Assicurazioni,

con l'atto del 22 agosto 1914, e, riformando la sentenza profferita il 16 giugno dello stesso anno dal giudice unico del Tribunale di Roma, dichiara la improponibilità della domanda, spiegata da Arturo Casalbore con la citazione del 16 gennaio 1914.

Condanna il detto Casalbore alle spese del giudizio di primo e di secondo grado, da tassarsi dal Consigliere estensore, cogli onorari di avvocato.

Così deciso in Roma addì 3 maggio 1915 nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della R. Corte di Appello dagli Ill.mi Signori Magistrati superiormente citati i quali si sottoscrivono come segue unitamente al Cancelliere di udienza.

F.to G. Andreucci

» C. Verdi

» F. Fazioli

» S. Petrone, *est.*

» G. B. Giordano

» S. Dotti, *vice-cancelliere.*

Pubblicata la presente a forma di legge dal sottoscritto nella udienza del 1° luglio 1915.

F.to S. Dotti, *vice-cancelliere.*